

Conversione in legge del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

DDL n. 2461/C
Audizione dell'Ance

Presso le Commissioni riunite 6^a (Finanze) e 10^a (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati



SOMMARIO

VALUTAZIONI GENERALI	3
VALUTAZIONI SULLE SINGOLE MISURE	6
Le misure economico finanziarie di interesse per il settore delle costruzioni	6
Le misure fiscali	8
Le misure per il mercato privato delle costruzioni	14
Le misure in materia di lavoro	15
Le misure in materia di internazionalizzazione	16
ULTERIORI PROPOSTE DELL'ANCE	16
Le misure emergenziali per gli appalti pubblici	16
Garanzie per i mutui	17
Incentivi fiscali per la riqualificazione urbana	18
Fiscalità degli appalti	18
Locazioni pubbliche amministrazioni	19
Proposte in materia di lavoro	19
Proposte in materia di internazionalizzazione delle imprese	19
ALLEGATO: PIANO MARSHALL PER L'ITALIA	21



VALUTAZIONI GENERALI

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il settore delle costruzioni resta in attesa di provvedimenti che siano in grado di offrire soluzioni rapide e concrete alle esigenze di moltissime imprese che sono già state vessate, tartassate e penalizzate durante una crisi durata più di 10 anni e che rischiano ora di scomparire definitivamente, con conseguenze drammatiche per il lavoro e per l'economia.

In Italia, continuano a mancare misure shock, in particolare per rimettere rapidamente in moto il settore delle costruzioni; misure che, invece, molti nostri partner europei hanno adottato con tempestività, già all'inizio della crisi, dando certezze e prospettive alle loro economie.

Da questo punto di vista, **il decreto liquidità rischia di essere una nuova occasione persa**: è il secondo provvedimento a carattere economico dall'inizio dell'emergenza, dopo il "Cura Italia", ma, per ora, non contiene nessuna delle misure prioritarie capaci di sostenere realmente le imprese e l'occupazione in questo momento.

Certamente, alcune delle misure contenute nel decreto sono state invocate, anche dall'Ance, in passato e avrebbero potuto, in tempi ordinari, essere di grande utilità.

Ma com'è possibile pensare, oggi, di aiutare le imprese solo attraverso un ulteriore indebitamento? Perché è questo che fa il decreto liquidità!

E perché le imprese dovrebbero indebitarsi quando ci sono ancora 6 miliardi di crediti arretrati che devono ricevere dallo Stato o aspettano ancora di sapere se verranno riconosciuti i maggiori costi dovuti alla pandemia da COVID-19.

Il decreto, poi, non contempla trasferimenti diretti alle imprese da parte dello Stato, in proporzione alla riduzione di fatturati che le stesse hanno dovuto fronteggiare a causa del blocco delle attività.

La garanzia dello Stato è un tassello che certamente aiuta e che non poteva mancare, ma come verranno ripagati quei debiti, senza lavoro?

Peraltro, c'è un aspetto che preoccupa molto le imprese, che ritengono rischioso acquisire ulteriori debiti con una scadenza del rimborso limitata a soli 6 anni: in assenza di un periodo di maggiore respiro – comunque superiore ai 10 anni - la loro paura è quella di appesantire oltremodo il proprio bilancio finanziario, con conseguenze potenzialmente devastanti per la loro attività futura

Per rilanciare il lavoro, l'Ance ha proposto l'immediata adozione di un Piano Marshall per l'Italia (Cfr. allegato) che prevede, tra le altre misure, un'accelerazione dei pagamenti alle imprese insieme ad una forte iniezione di risorse nelle casse degli enti locali e alla possibilità di spenderle in tempi rapidi e in assoluta trasparenza per infrastrutture sostenibili, senza dover ricorrere a procedure straordinarie come troppo spesso si fa in Italia per evitare di risolvere il problema alla radice. E' necessario rendere efficiente, snello, rapido e trasparente il processo decisionale che sta a monte di ogni intervento sia pubblico che privato.

Non abbiamo più tempo.

Occorre agire subito e la tempistica dei provvedimenti di rilancio dell'economia recentemente indicata nel DEF appare assolutamente incompatibile con le reali esigenze del settore delle costruzioni e, più in generale, del Paese.

* * * * * *



Ciò premesso, con riferimento agli strumenti di garanzia disposti dal Decreto, l'Ance esprime una valutazione positiva.

Sia, infatti, il potenziamento dello strumento del Fondo di garanzia per le PMI (art. 13), gestito dal Mediocredito Centrale, sia l'introduzione del un nuovo meccanismo "Garanzia Italia", gestito da SACE (art. 1), sono mossi dal condivisibile obiettivo di allargamento della platea dei beneficiari finali e di velocizzazione delle procedure di concessione delle garanzie.

Il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dichiarati dall'Esecutivo, però, dipenderà in misura sostanziale da alcune condizioni che, se non saranno soddisfatte, rischiano di annullare qualsiasi effetto reale, potendo addirittura configurare un peggioramento dell'equilibrio finanziario del sistema industriale delle costruzioni.

Tra queste condizioni ricordiamo l'indispensabile rifinanziamento del Fondo di garanzia e di SACE, al momento non in grado di sostenere gli obiettivi di nuovi finanziamenti alle imprese indicati dal Governo, e il necessario contributo delle banche italiane, in termini di tempestività nei processi di valutazione del merito creditizio, le cui procedure sono state marginalmente semplificate solo per la misura fino a 25 mila euro. Si ritiene opportuno, a tale proposito, incentivare la collaborazione tra imprese e banche, attraverso l'utilizzo di autocertificazioni, sostenute da valutazioni terze di soggetti altamente professionali, nella determinazione del rating.

Sarà, poi, necessario vigilare affinché la garanzia dello Stato sia usata per garantire nuovo credito a costi contenuti, piuttosto che per la mera rinegoziazione di posizioni debitorie chirografarie.

Infine, si ritengono necessari alcuni correttivi, al fine di tenere in debito conto delle specificità di alcuni settori, quale quello delle costruzioni, che, in virtù delle caratteristiche connaturate all'attività produttiva, possono trovare difficoltà nell'accesso agli strumenti agevolativi. Ad esempio, Il riferimento al fatturato dell'anno precedente quale riferimento per determinare il limite alla garanzia prestata, infatti, risulta penalizzante per le attività caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, per i quali lo stesso Mediocredito Centrale, prima delle modifiche introdotte, considerava come elemento qualificante il valore della produzione.

Sempre in tema di sostegno alla liquidità, si ritiene **opportuno prevedere nel Decreto una modifica al Fondo di garanzia per la prima casa**, innalzando la percentuale garantita in caso di mutui con un più elevato rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile. In questo modo sarebbero sostenute le fasce più fragili della popolazione che potrebbero accedere, a costi contenuti, al mercato immobiliare, pesantemente colpito dagli effetti dell'emergenza sanitaria.

Sotto il profilo fiscale, il provvedimento, pur intervenendo su molteplici aspetti di natura formale e sostanziale, non incide in maniera determinante nella direzione di un sostegno reale alla liquidità delle imprese del settore delle costruzioni.

Negativa in particolare la valutazione sulle norme regolanti il riconoscimento della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi.

In particolare, andrebbe modificato il meccanismo di verifica di mancata liquidità, previsto dall'art.18 del DL 23/2020, in base al quale sono sospesi i termini dei versamenti tributari e contributivi in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

Difatti, il riconoscimento del beneficio si basa su un meccanismo di verifica della perdita di liquidità dell'impresa non affatto idoneo a rappresentare genericamente la perdita subita da tutti i settori produttivi, e ancor più inadeguato per le imprese del settore edile, che presentano una struttura patrimoniale, una dinamica finanziaria e soprattutto una redditività del tutto peculiari, non facilmente raffrontabili con i più diffusi indici e flussi finanziari e/o reddituali costanti.



E' necessario, quindi, considerare parametri specifici per l'esatta individuazione della crisi di liquidità che le imprese di costruzioni subiscono, al fine di scongiurare un'iniqua restrizione della platea dei contribuenti beneficiari di dette misure agevolative.

In tal senso, si propone di inserire come indicatore di mancata liquidità il confronto fra il fatturato registrato nel periodo 2020 di blocco totale o parziale delle attività, stimato mese per mese, confrontato con un valore corrispondente al fatturato medio mensile registrato nel 2019. Laddove questa diminuzione sia almeno pari al 33% (o al 50%, a seconda che i ricavi dell'impresa siano entro o oltre i 50 milioni di euro), sarà riconosciuta all'impresa la sospensione dei versamenti.

Il tema della sospensione dei versamenti va, altresì, integrato con la **sospensione** dell'efficacia di alcune diposizioni che attualmente sono rimaste operative, creando diverse difficoltà alle imprese, e, in alcuni casi, gravi conseguenze sulla loro liquidità.

La richiesta dell'Ance è quella di sospendere:

- per 6 mesi, la verifica sulla "Regolarità Fiscale" dei beneficiari di pagamenti della P.A. (art.48-bis, DPR 600/1973) che, alla luce della sospensione del versamento degli importi derivanti dalle cartelle esattoriali, nonché di quella concernente l'attività di accertamento e di notifica degli atti di pignoramento, è resa impossibile, determinando in sostanza il blocco dei pagamenti degli importi contrattuali;
- sempre nel periodo 8 marzo-31 maggio, i termini connessi ai cd "Avvisi Bonari", ossia le comunicazioni di irregolarità emesse dell'Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatici o formali sulle dichiarazioni dei redditi o IVA, che, ad oggi, non subiscono alcun rinvio, esponendo i contribuenti, in caso di mancato pagamento, al rischio di iscrizione "a ruolo" della somma non pagata.

Da valutarsi positivamente, solo la proroga dell'entrata in vigore del nuovo codice delle crisi d'impresa e la sospensione dell'operativa di alcune disposizioni del codice civile per garantire la continuità dell'attività imprenditoriale. Queste ultime in particolare vanno nel senso proposto dall'Ance di sostenere e favorire una maggiore capitalizzazione delle imprese anche mediante apporto di nuovi capitali.



VALUTAZIONI SULLE SINGOLE MISURE

Le misure economico finanziarie di interesse per il settore delle costruzioni

Misure riguardanti la liquidità d'impresa: art. 1 e art. 13 L'Ance considera favorevolmente i contenuti riguardanti il credito previsti dal DL Liquidità perché il sistema di garanzia prospettato potrà permettere agli istituti bancari di erogare credito minimizzando gli accantonamenti patrimoniali, uno degli scogli maggiori considerati i vincoli di capitale delle banche italiane.

In questo modo sarà scongiurato il rischio di avere un nuovo credit crunch, come invece è avvenuto nel 2008 e nel 2011-12: in queste due occasioni, la mancanza di credito ha letteralmente soffocato decine di migliaia di imprese del settore delle costruzioni che sono state costrette a fallire per mancanza di finanziamenti.

Tuttavia, **l'Ance evidenzia alcuni fattori che potrebbero vanificare gli sforzi fatti dall'Esecutivo** per far affluire al mercato la liquidità necessaria per affrontare la fine del *lockdown*.

Rischio che le risorse non siano sufficienti

Finalizzazione dei nuovi prestiti garantiti

I primi dati riguardanti il tiraggio dei finanziamenti a valere sulla lettera m) del co. 1 relativa ai prestiti fino a 25.000 euro, l'unica misura già operativa, indicano che la platea dei beneficiari sarà molto ampia.

L'Ance teme che i fondi stanziati dal DL Liquidità saranno sufficienti solamente a coprire la garanzia su questi crediti, considerato anche l'elevato importo degli accantonamenti del Fondo (si parla del 30% di riserva a fronte di ogni singolo finanziamento) mentre non ci saranno più risorse per erogare garanzie sui prestiti di importo maggiore ai 25.000 euro.

Per questa ragione, è fondamentale prevedere, in sede di conversione, un importante rifinanziamento del Fondo.

Urgenti chiarimenti sui massimali oggetto di garanzia

Chiarimenti in merito alla quantificazione del Temporary Framework

L'Ance ha avviato un dialogo con gli istituti di credito e dai primi incontri è emersa la **necessità di un chiarimento dei contenuti del** *Temporary Framework*, il nuovo regime d'aiuto introdotto dalla commissione europea, **in relazione al calcolo del** *de minimis*, in modo da comprendere l'effettiva portata della garanzia per i finanziamenti per nuovi investimenti.

Rischio di elusione da parte delle banche

Uno dei rischi derivanti dall'applicazione dei contenuti del Decreto Legge è che le banche si concentrino, in misura preponderante, nella rinegoziazione dei prestiti in essere - lettera e) del comma 1-, preferendola all'erogazione di credito per nuovi fabbisogni. Una simile eventualità, da un lato, strozzerebbe qualunque ipotesi di ripresa nella fase 2 e 3. Dall'altro ci sarebbe un indebito e pericoloso trasferimento di rischio da parte dei privati (banche) allo Stato (Fondo di Garanzia PMI), dal momento che in questa fase la garanzia pubblica viene erogata in automatico, senza alcuna valutazione da parte del Medio Credito centrale.

Per questa ragione, è bene che Governo, Parlamento e Istituzioni finanziarie monitorino costantemente l'andamento dell'operato delle banche in modo da intervenire immediatamente in caso di pratiche elusive da parte degli istituti bancari.



I tempi di attuazione

Naturalmente, le misure avranno effetti solo se il sistema bancario, il Fondo di Garanzia PMI e Sace saranno efficienti nel rendere operative le molteplici opportunità contenute nel Decreto.

Accelerare i tempi di erogazione

L'Associazione ha già ricevuto segnalazioni da parte di imprese che hanno evidenziato problematiche nell'accesso alla moratoria ex art. 56 del DL Cura Italia e risposte ancora evasive e fuorvianti sulle opportunità dell'art. 13 del DL Liquidità.

I costi dei finanziamenti per operazioni di finanziamento a valere sull'art. 13

Il DL prevede un solo tetto agli interessi praticati dalle banche verso la clientela (lettera m) co. 1) a proposito della misura prevista per i finanziamenti fino a 25.000 euro.

Monitoraggio dei costi dei finanziamenti Non ci sono invece *cap* ai costi per tutte le altre operazioni, sia relative all'erogazioni di nuovo credito per liquidità e investimenti, sia per le rinegoziazioni ((lettera e) comma 1).

Sarebbe necessario, in sede di conversione, inserire dei tetti ai tassi d'interesse applicati per tenere in considerazione la presenza della garanzia statale che di fatto copre la maggior parte dell'importo del finanziamenti (dall'80 fino al 100%).

La velocità nella valutazione dei fidi da parte delle banche

Se è vero che il Fondo non effettuerà alcuna valutazione propria per il rilascio della garanzia, è altrettanto vero che le banche, per i finanziamenti non coperti dal 100% della garanzia statale, dovranno procedere, nel processo di delibera, alle ordinarie procedure per la valutazione del merito creditizio dell'impresa richiedente.

Agevolare l'attività istruttoria delle banche

Pur comprendendo l'importanza di queste istruttorie nella valutazione del rischio di controparte, c'è però forte preoccupazione che in questa fase il processo di delibera degli istituti possa ritardare pericolosamente il finanziamento dell'economia.

Per contemperare l'esigenza di confermare l'attività istruttoria creditizia con la necessaria tempestività nell'erogazione della liquidità necessaria al sistema delle imprese, si ritiene necessario valorizzare l'attività di autocertificazione, anche realizzata attraverso società specializzate nella valutazione del merito di credito

A titolo di esempio, l'Ance ha sviluppato un processo di valutazione del merito di credito delle imprese associate e delle operazioni di sviluppo da esse promosse, avvalendosi di un'agenzia di rating (Modefinance), certificata al livello europeo-ESMA.

Questo servizio di valutazione sarebbe in grado di fornire agli istituti di credito informazioni strategiche e certificate sullo "stato di salute" finanziario ed economico della controparte e valutazioni oggettive sulla rischiosità dell'operazione da finanziare.

L'Ance è convinta che uno strumento di questo tipo possa tradursi in un'accelerazione del processo decisionale delle banche, mantenendo altissimo il livello di sicurezza delle valutazioni

Alcuni istituti hanno già mostrato interesse per questo metodo di valutazione perché può consentire un'analisi approfondita e specifica del progetto d'investimento e hanno comunicato che lo utilizzeranno per ridurre i tempi di valutazione. Sarebbe auspicabile che la maggior parte delle banche



accettassero tali strumenti di valutazione.

Infine, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera I) del D.L. Liquidità, uno dei vincoli per poter beneficiare della garanzia erogata da Sace, impone all'impresa beneficiaria di "gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali".

Su questo punto vi è la necessità di chiarimento su cosa intenda il Legislatore con la locuzione "gestione dei livelli occupazionali".

Le misure fiscali

Crisi d'impresa (Art. 5)

Viene prevista la proroga al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* (D.Lgs. 14/2019). In tal modo viene spostata al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore:

- delle disposizioni in materia di segnalazioni d'allerta da effettuare:
 - a cura degli organi di controllo delle società nei confronti della stessa, nonché degli OCRI;
 - a cura dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed agente della riscossione), nei confronti dell'impresa in crisi, nonché degli OCRI.

Di fatto, la misura coinvolge indirettamente anche l'applicabilità degli indici di crisi, come strumento di valutazione del possibile stato di insolvenza dell'impresa, che precede la segnalazione d'allerta;

- degli organismi di composizione della crisi OCRI nell'ambito delle medesime procedure d'allerta;
- delle disposizioni generali e procedurali di composizione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale ecc...) relative agli istituti già disciplinati dalla legge 267/1942 – legge fallimentare.

Valutazione

Positiva, tenuto conto che la proroga coinvolge anche le cd. segnalazioni d'allerta, che costituiscono la principale novità del Codice della crisi d'impresa. Queste sono state, infatti, individuate nell'ottica di un quadro economico stabile, con una preponderanza di imprese "sane" che, nel normale andamento dell'attività, potrebbero trovarsi in situazioni di insolvenza, da gestire mediante il sistema di allerta.

Invece, l'attuale fase di emergenza sanitaria, e quindi di crisi d'impresa generalizzata, fa venir meno l'obiettivo stesso della segnalazione d'allerta, in termini di valutazione del rischio per la continuità aziendale (cfr. anche la relazione Illustrativa).

Riduzione del capitale

(Art.6)

Al fine di tutelare le imprese dagli effetti derivanti dalla perdita di capitale sociale dovuta all'emergenza sanitaria, e verificatasi nel corso degli «esercizi chiusi al 31 dicembre 2020», dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge e fino al 31 dicembre 2020, vengono sospese le disposizioni del codice civile relative:

- all'obbligo di ricostituzione del capitale sociale che si sia ridotto, anche al di sotto del minimo, a causa di perdite (art.2446, co.2 e 3 e 2447, 2482bis, co.3-6, 2482-ter del codice civile);
- alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (artt.2484, co.1, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile).

Valutazione

Positiva, in quanto esclude, in sostanza, la responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale connessa alla gestione del patrimonio sociale, in caso di perdita del capitale.



Redazione del bilancio

(Art. 7)

Al fine di neutralizzare gli effetti derivanti dalla crisi sanitaria, che incidono anche sulle prospettive di continuità aziendale, viene stabilito che nella redazione dei bilanci relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, venga mantenuto il principio secondo il quale «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività» (art.2423-bis, co.1, n.1 del codice civile).

In particolare, tale valutazione generale deve essere mantenuta nel bilancio (e nella relativa nota informativa) se effettivamente la previsione di continuità aziendale risultava presente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

La disposizione opera anche in relazione ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Invece, con riferimento alla data di approvazione dei bilanci 2019, resta ferma la proroga al 30 giugno 2020 (del termine ordinario del 30 aprile – cfr. art.106 del D.L. 18/2020 – "Decreto Cura Italia").

Valutazione

Positiva. La disposizione, a carattere temporaneo (in quanto riguardante solo i bilanci relativi all'annualità 2020) consentirà di avere sia una corretta rappresentazione di bilancio della situazione dell'impresa, considerata "sana" fino al manifestarsi della crisi sanitaria, sia di operare una differenziazione rispetto alle imprese che nell'esercizio 2020 hanno perso la continuità per altre cause.

Finanziamenti alle società (Art.8)

Sempre in chiave anti emergenza, la disposizione consente che ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applichino le disposizioni del codice civile relative alla cd. "postergazione" (rimborso del finanziamento solo dopo il soddisfacimento degli altri creditori - artt. 2467 e 2497 quinquies del codice civile).

In sostanza, viene previsto che, in caso di fallimento, i finanziamenti effettuati dai soci verso la società nel citato arco temporale possano essere rimborsati dalla società prima del soddisfacimento degli altri creditori. Viene prevista, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli Enti impositori che scadono entro il 31 dicembre 2020 (art.67, co.4).

Valutazione

Positiva. La misura favorisce una maggiore capitalizzazione delle imprese anche mediamente apporto di nuovi capitali da parte dei soci.

Concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione Al riguardo viene prevista la proroga di sei mesi per i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 (cfr. artt.161 e 182-bis della legge 267/1942).

(Art. 9)

Inoltre, nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato.

Valutazione

Positiva.

Ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di Viene stabilita una previsione generale di improcedibilità per i ricorsi volti alla dichiarazione di fallimento o dello stato di insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 (artt.15 e 195 della legge 267/1942).

La disposizione non opera se la richiesta di fallimento è fatta dal Pubblico ministero, che chieda, altresì, provvedimenti cautelari o conservativi a tutela



insolvenza

del patrimonio o dell'impresa.

(Art. 10)

Dopo il 30 giugno 2020, le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

Inoltre, viene previsto che dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 sono sospesi i termini:

- ai fini del calcolo dell'anno (decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese) per il fallimento degli imprenditori individuali e collettivi (art.10 della legge della legge 267/1942);
- ai fini del calcolo dei tre anni dalla dichiarazione di fallimento per la proposizione delle azioni revocatorie (art.69-bis della legge della legge 267/1942).

Valutazione

Positiva.

Sospensione versamenti tributari e contributivi (Art.18)

Le imprese, gli esercenti arti o professioni con sede in Italia e con ricavi o compensi non superiori a 50 mln di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza ad aprile 2020 e mese di maggio 2020, relativi a:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato,
- imposta sul valore aggiunto ;
- contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Ciò a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

In sostanza, questi soggetti non effettuano i versamenti:

- in scadenza ad aprile 2020, se a marzo 2020 si è verificato un calo del 33% del fatturato o dei corrispettivi rispetto al mese di marzo 2019:
- in scadenza a maggio 2020, se ad aprile 2020 si è verificato un calo del 33% del fatturato o dei corrispettivi rispetto al mese di aprile 2019.

La medesima sospensione compete ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 % nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Tali soggetti, in particolare, non effettuano i versamenti:

- in scadenza ad aprile 2020 se a marzo 2020 si è verificato un calo del 50% del fatturato o dei corrispettivi rispetto al mese di marzo 2019
- in scadenza a maggio 2020 se ad aprile 2020 si è verificato un calo del 50% del fatturato o dei corrispettivi rispetto al mese di aprile 2019.

La sospensione, senza ulteriori condizioni, opera per tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione



dopo il 31 marzo.

Inoltre, per le imprese con sede legale od operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei soli versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio, è riconosciuta a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi, ma è subordinata all'unica condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Per gli operatori dei settori maggiormente colpiti, se non rientrano in tali parametri, resta ferma la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020.

Inoltre, la sospensione del versamento delle ritenute, contributi e premi assicurativi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, senza ulteriori condizioni, interessa anche gli Enti non commerciali che svolgono attività istituzionale non in regime d'impresa, compresi gli Enti del terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti.

Vengono previste, infine, forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'Inps, l'Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di diminuzione dei ricavi o compensi necessario per fruire della sospensione

Valutazione e proposta di modifica Va modificato il meccanismo di verifica di mancata liquidità, previsto dall'art.18 del DL 23/2020, in base al quale sono sospesi i termini dei versamenti tributari e contributivi in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

Difatti, il riconoscimento del beneficio si basa su un meccanismo di verifica della perdita di liquidità dell'impresa (un mero confronto dei livelli di fatturato e compensi mensili conseguiti nel presente periodo d'imposta rispetto a quelli conseguiti nel periodo d'imposta precedente), non affatto idoneo a rappresentare genericamente la perdita di liquidità subita da tutti i settori produttivi, e ancor più inadeguato per le imprese del settore edile, che presentano una struttura patrimoniale, una dinamica finanziaria e soprattutto una redditività del tutto peculiari, non facilmente raffrontabili con i più diffusi indici e flussi finanziari e/o reddituali.

L'andamento reddituale della gestione dell'attività edilizia è naturalmente ciclico e differentemente regolato a seconda della modalità d'intrapresa e di durata di esecuzione dei lavori eseguiti. Si pensi anche solo ad un'impresa che lavori su commessa, il cui ricavo per competenza è posticipato fiscalmente alla fine dei lavori eseguiti, ma la cui fatturazione tiene conto di diversa competenza economica-temporale (ad esempio "a stato avanzamento lavori").

Pertanto, una fatturazione a marzo 2020 può corrispondere a lavori già eseguiti nel 2019 e, comunque, non è assolutamente indicativa di somme effettivamente incassate, tenuto conto che l'effetto principale della crisi è proprio il blocco dei pagamenti dei corrispettivi, sia nel comparto privato quanto nel comparto pubblico.

E' necessario, quindi, considerare parametri specifici per l'esatta individuazione della crisi di liquidità che le imprese di costruzioni subiscono,



al fine di scongiurare un'iniqua restrizione della platea dei contribuenti beneficiari di dette misure agevolative.

In particolare, si propone di inserire come indicatore di mancata liquidità il confronto fra il fatturato registrato nel periodo 2020 di blocco totale o parziale delle attività, stimato mese per mese, confrontato con un valore corrispondente al fatturato medio mensile registrato nel 2019. Laddove questa diminuzione sia almeno pari al 33% (o al 50%, a seconda che i ricavi dell'impresa siano entro o oltre i 50 milioni di euro), sarà riconosciuta all'impresa la sospensione dei versamenti.

Proposte aggiuntive

Inoltre, l'articolato andrebbe integrato prevedendo la sospensione dell'efficacia di alcune diposizioni che attualmente sono rimaste operative, creando diverse difficoltà alle imprese, e, in alcuni casi, gravi conseguenze sulla loro liquidità.

Si tratta, in particolare:

• della verifica sulla "Regolarità Fiscale" dei beneficiari di pagamenti della P.A. (art.48-bis, DPR 600/1973)

Tale procedura sta determinando gravi criticità in capo alle imprese che operano nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, alla luce della sospensione, prevista dal DL 18/2020 (artt.67-68) sino al 31 maggio 2020, del versamento degli importi derivanti dalle cartelle esattoriali, nonché di quella concernente l'attività di accertamento e di notifica degli atti di pignoramento, compreso quello del credito vantato verso terzi, la cui notifica è essenziale per completare la procedura di verifica delineata dal citato DM attuativo 40/2008. Tutto questo rende evidentemente impossibile l'ordinario espletamento della procedura, con l'effetto di creare forte incertezza nelle pubbliche Amministrazioni e, con essa, il blocco del pagamento degli importi contrattuali.

Occorre quindi sospendere, per un periodo di 6 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della stessa disposizione, l'operatività della verifica sulla regolarità fiscale del destinatario dei pagamenti prevista dall'art.48-bis del DPR 602/1973, cosicché il beneficiario di detti pagamenti possa ottenere celermente ed integralmente i corrispettivi pattuititi, a prescindere dall'esistenza, o meno, di un inadempimento fiscale. Ovviamente, quest'ultimo sarà oggetto delle ordinarie procedure di riscossione non appena riprenderà l'attività degli uffici dell'Amministrazione finanziaria;

• dei termini connessi ai cd "Avvisi Bonari"

Va prevista la sospensione, nel periodo 8 marzo-31 maggio (ossia per il medesimo lasso temporale nel quale opera la sospensione dell'attività d'accertamento prevista dall'art.67 del DL 18-2020) dei termini dei cosiddetti "avvisi bonari", ossia delle comunicazioni di irregolarità emesse dell'Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatici o formali sulle dichiarazioni dei redditi o IVA, a fronte delle quali il contribuente ha a disposizione 30 giorni per concordarne con il Fisco il contenuto e pagare le somme indicate, con una riduzione delle sanzioni. Ad oggi, tali avvisi (che precedono la fase di emissione dell'atto d'accertamento e sono volti proprio ad escludere il formale avvio della riscossione) non subiscono alcun rinvio, esponendo i contribuenti, in caso di mancato pagamento, al rischio di iscrizione "a ruolo" della somma non pagata.

Acconti IRPEF IRES e IRAP di

Per gli acconti IRPEF, IRES e IRAP, dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le disposizioni sulle sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento



giugno 2020

(Art. 20)

non si applicano se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Valutazione

Positiva. La misura consente, in sede di pagamento degli acconti di giugno, di tener conto, in via previsionale, del calo dei livelli dei ricavi dovuti all'attuale emergenza economica e produttiva.

Versamenti scaduti il 16 marzo scorso La norma consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell'articolo 60 del DL Cura Italia, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

(Art. 21)

Valutazione

Positiva. Viene esteso, dal 20 marzo al 16 aprile, il termine entro il quale i contribuenti possono eseguire i versamenti scaduti il 16 marzo scorso, senza incorrere in sanzioni e interessi.

Certificazione Unica 2020

(Art. 22)

Per l'anno 2020, viene prorogato al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Valutazione

Positiva. Viene concesso più tempo ai datori di lavoro per rilasciare la certificazione annuale relative alle trattenute Irpef eseguite sui redditi dei propri dipendenti o consulenti.

Ritenute appalti
- Proroga dei
DURF

(Art.23)

I cd. DURF, ossia i certificati che esimono dall'applicazione dei nuovi obblighi in tema di versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti, emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, sono validi fino al 30 giugno 2020.

Valutazione

Negativa. Tale misura presenta degli effetti pressoché nulli perché si traduce in una proroga di pochi giorni della validità del cd. Durf, ossia della certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che attesta il possesso dei requisiti "soggettivi" stabiliti dalla norma per essere esclusi dai nuovi obblighi e che ha una durata di 4 mesi.

Viceversa, è più che necessaria l'abrogazione della norma, o quantomeno una sua sospensione temporale per un congruo periodo che consenta un ripensamento complessivo della disciplina.

Termini connessi alle agevolazioni "prima casa" I termini previsti dalla legge (in particolare, dalla nota II-bis dell'art.1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/1986) per usufruire dell'agevolazione cd. prima casa sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

(Art.24)

Si tratta del:

- periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
- termine di un anno entro il quale il contribuente deve procedere alla vendita della prima casa già posseduta, nel caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;



 il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto la sua prima casa deve procedere ad acquistare un'altra casa, da adibire a propria abitazione principale, al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta pari alle imposte pagate sul precedente acquisto agevolato.

Valutazione

Positiva. Si tiene conto del fatto che, in virtù delle limitazioni alla conclusione delle compravendite immobiliari e degli spostamenti delle persone, non può essere garantito il rispetto dei termini previsti per non far decadere dal beneficio "prima casa" i soggetti potenzialmente interessati.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione

(Art.30)

Viene modificato l'articolo 64 del DL 18/2020, per estendere le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. In particolare, vengono incluse le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Positiva. Si tiene conto della necessità, per le imprese, di investire in dispositivi di sicurezza per i propri lavoratori, anche nella prossima fase di riavvio delle attività.

Sospensione dei termini in materia di giustizia

(Art.36)

Valutazione

Viene prorogato dal 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020 il termine previsto dai commi 1 e 2 dell'art, 83 del D.L. Cura Italia (DL 18/2020), per la sospensione delle udienze di tutti i procedimenti giudiziari civili e penali, ivi compresi quelli relativi alle Commissioni Tributarie e per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti, compresi quelli relativi alle impugnazioni

Positiva.

Le misure per il mercato privato delle costruzioni

Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

(Art. 37)

Valutazione

La norma introduce la proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 del termine previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Decreto Cura Italia). Conseguentemente a tale modifica sono sospesi fino al 15 maggio 2020 tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, nonché i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle pubbliche amministrazioni pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Nel settore previsto, la norma risulta negativa perché implica la sospensione generale di tutti i termini nell'ambito di un procedimento amministrativo iniziato su istanza di parte o d'ufficio tra cui vi rientrano anche quelli urbanistici ed edilizi (es. termini istruttoria per il rilascio del relativo titolo edilizio, termini nell'ambito della conferenza di servizi per l'acquisizione di atti di assenso come l'autorizzazione paesaggistica ecc.).

Come specificato da alcune Regioni (es. Emilia Romagna) la sospensione dei termini non deve essere interpretata nel senso dell'impossibilità per l'amministrazione, durante il periodo di sospensione, di concludere i procedimenti in corso o di assumere i relativi atti endoprocedimentali. Le amministrazioni, come specificato nell'articolo 103 del DL 18/2020, devono infatti assumere misure organizzative finalizzate ad assicurare il



buon andamento dell'amministrazione e sono comunque tenute al rispetto dei tempi procedurali come rideterminati per effetto delle disposizioni in oggetto.

Per l'edilizia privata e l'ambiente l'occasione del decreto legge liquidità va poi colta in chiave sia prevalentemente propositiva sia di raccordo con quanto previsto dalla legge di conversione del decreto legge 18/2020. Infatti l'art. 103 di tale provvedimento, nel testo emendato dal Senato, è intervenuto in materia di proroga termini esplicitando per il settore dell'edilizia privata le proroghe dei vari procedimenti ed adempimenti che si rendono necessarie a seguito del fermo dei cantieri disposto a seguito dell'emergenza sanitaria. Per altro il fermo generale dell'edilizia privata equivale a circa il 70% dell'attività del settore delle costruzioni ed è presumibile che le conseguenze del blocco, unite a quelle più generali di recessione e alla minore capacità di spesa da parte dei privati siano non solo più onerose rispetto al settore dei lavori pubblici, ma destinate a manifestare i loro effetti per un periodo di tempo prolungato e comunque superiore a quello individuato con l'espressione di "emergenza sanitaria".

Per questa ragione i **termini di proroga** per il settore dell'edilizia privata previsti nel testo emendato avrebbero dovuto beneficiare di una **più ampia scadenza temporale** individuabile tra la fine del 2020 e almeno il primo semestre del 2021 e conseguentemente il problema di una nuova proroga necessaria proprio per cantierizzare o proseguire interventi in corso, si riproporrà tra qualche mese.

A fronte di questa esigenza contingente, finalizzata ad assicurare continuità agli interventi in corso ed a quelli di prossima cantierizzazione, occorre pensare a come rendere nel prossimo futuro più agevole il rapporto tra impresa e pubblica amministrazione. La parola "semplificazioni" per l'edilizia privata va declinata attraverso queste indicazioni principali:

- **riduzione dei termini (durata) dei procedimenti edilizi** nella misura del 50% rispetto ad oggi;
- revisione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei vari nulla osta necessari attraverso termini perentori, obbligo di partecipazione e di risposta con decisione motivata da parte di tutti gli enti convocati, possibilità di richiedere eventuali integrazioni una sola volta;
- **ricorso all'autocertificazione** e divieto per la PA di richiedere documenti già prodotti dal soggetto privato;
- riduzione del termine a 180 gg per l'annullamento in regime di autotutela di un proprio atto da parte della PA e inopponibilità dei titoli abilitativi da parte di terzi estranei decorso un termine di 90 gg dall'inizio dei lavori
- riesaminare le procedure VIA-VAS riducendo i tempi di esame e attribuendo maggiori competenze alle regioni sui piani e progetti di interesse locale.

Le misure in materia di lavoro

Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti Con il presente articolo è stata prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) e all'art. 22 (Cassa integrazione in deroga) del D.L. n. 18/2020, anche agli assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.



amministrativi in scadenza

(Art. 37)

Valutazione Dal punto di vista del lavoro, la norma risulta positiva.

Le misure in materia di internazionalizzazione

Misure per il sostegno all'esportazione all'internazional izzazione e agli investimenti delle imprese

L'articolo 2 del decreto prevede misure volte a rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, ampliando la capacità di intervento di SACE al fine di liberare ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export e dell'internazionalizzazione.

(Art. 2)

E' previsto un sistema di coassicurazione, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%.

Le misure entreranno pienamente in vigore dal 1° gennaio 2021.

Valutazione

Da valutare il supporto aggiuntivo per l'internazionalizzazione delle imprese

di costruzioni derivante dal nuovo meccanismo

ULTERIORI PROPOSTE DELL'ANCE

Le misure emergenziali per gli appalti pubblici

La gravissima emergenza sanitaria scatenata dalla diffusione del virus Covid-19 impone l'adozione di un **pacchetto di misure** volte ad evitare che il Paese finisca in un'irreversibile emergenza economica, capace di comprometterne definitivamente il tessuto produttivo ed, in particolare, il settore delle costruzioni, già stremato da una crisi economica che si protrae da oltre un decennio.

Naturalmente, si tratta di misure pensate **nell'ottica di un'emergenza estrema**, al fine di consentire **la continuità nei lavori pubblici**, tenuto conto dell'oggettivo **stato di difficoltà operativo in cui versano sia le pubbliche amministrazioni che gli operatori economici**, in ragione delle - giuste- misure "anticontagio" adottate dal Governo.

L'obiettivo è quello di far fronte alla crisi economica e di liquidità che si sta generando, prevedendo, per i lavori pubblici in corso di esecuzione delle norme in deroga al Codice dei Contratti, e "a tempo", ossia valide per i lavori in corso e/o da affidare - **fino al 31 dicembre 2021**.

In tale ottica, occorre anzitutto prevedere un **primo stato di avanzamento "emergenziale,** seguito dal **SAL mensili**; consentendo alle imprese di ricevere pagamenti secondo scadenze ravvicinate, non oltre i 15 giorni dai predetti SAL.

In particolare, il direttore dei lavori dovrebbe adottare, in relazione alle lavorazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni; nei successivi cinque giorni, dovrebbe emettere il certificato di pagamento. Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori saranno, invece, adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare, con obbligo di pagamento entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento.

Ciò peraltro, anche nel caso di disposta sospensione dei lavori.

Sempre a tal fine, occorrerebbe prevedere, in tempi brevi, **il pagamento dell'anticipazione** per tutti gli appalti di lavori in corso di esecuzione, quand'anche questa fosse stata già erogata.

Ciò, con l'obiettivo precipuo di evitare che si blocchino le opere pubbliche in corso.



Inoltre, occorre tenere conto del fatto che, a seguito dell'emanazione del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, il MIT ha elaborato un protocollo ad hoc per il settore edile, recentemente aggiornato.

La ricorrenza di tali ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

Occorre comunque prevede la **rifusione dei maggiori oneri, diretti e indiretti, connessi all'adeguamento del piano di sicurezza** per attuare nei cantieri le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 richiesti dalla normativa.

In sintesi, sarebbero necessarie le seguenti misure:

- 1. l'obbligo di erogazione dell'anticipazione anche laddove l'appaltatore ne abbia già usufruito, per un ammontare pari al 20 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire; ciò per tutti i contratti di appalto pubblico anche se banditi e aggiudicati antecedentemente al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e anche in deroga espressa a specifiche clausole contrattuali che prevedano il divieto di riconoscere o erogare anticipazione o sottopongano il diritto all'anticipazione a specifiche condizioni diverse;
- l'obbligo di adozione di un primo stato di avanzamento "emergenziale", da liquidare entro 15 gg, funzionale anche alla valutazione dei lavori ancora da eseguire per l'erogazione dell'ulteriore anticipazione; ciò, anche in caso di disposta sospensione;
- 3. successivamente al SAL "emergenziale", l'**obbligo di adozione di SAL ogni fine mese,** con pagamento sempre entro 15 gg.
- 4. l'obbligo riconoscimento maggiori oneri, diretti e indiretti, connessi all'Emergenza Covid-19.

Garanzie per i mutui

Uno degli elementi essenziali per il rilancio dell'edilizia privata anche in una logica di miglioramento della qualità edilizia complessiva in chiave di sostenibilità è quello di ridare fiducia agli utenti attraverso provvedimenti in grado di farli accedere al mercato senza subire le attuali limitazioni conseguenti al ricorso al credito.

PROPOSTA

In questo senso, considerato l'attuale livello degli interessi, è necessario:

- consentire la sottoscrizione di mutui con un importo sino al 100% del prezzo di acquisto comprensivo anche degli oneri fiscali e notarili con durata ultratrentennale (variabile in funzione dell'età del beneficiario);
- prevedere l'istituzione di un apposito fondo di garanzia, secondo le modalità che saranno individuate, promosso dalla Cassa Depositi e Prestiti e dalla Fondazioni con una partecipazione del Ministero dell'economia, per superare il problema delle garanzie richieste agli aspiranti mutuatari che spesso o non sono in grado di dimostrarle oppure debbono fare ricorso al circuito familiare occorre.

In materia fiscale, l'Ance ritiene indispensabile introdurre alcune misure di settore, che si auspica possano trovare spazio nel prossimo provvedimento, cd. "decreto di Aprile", che il Governo si accinge a varare per sostenere le imprese nella delicata fase 2, di ripresa delle attività produttive.



Incentivi fiscali per la riqualificazione urbana

Per quanto riguarda la riqualificazione, è necessario massimizzare l'utilizzo efficiente della leva fiscale, che negli anni è stato l'unico strumento di tenuta delle attività in un settore oggi ancor più in crisi, con positive ricadute sulla collettività, sulla qualità del vivere il tessuto urbanizzato, sull'occupazione e sul gettito erariale.

PROPOSTE

Per questo è fondamentale:

- prorogare l'*Ecobonus* e il *Sismabonus* sino al 2023 e potenziarne al massimo la percentuale di detrazione. Oltre alla proroga per almeno un triennio dei bonus, va aumentata al 100%, per un periodo limitato (sino al 2021), la percentuale dell'*Ecobonus* e del *Sismabonus* in caso di interventi più incisivi eseguiti sulle parti comuni condominiali, e per l'acquisto di immobili demoliti e ricostruititi in chiave antisismica (cd. *Sismabonus acquisti*), attualmente agevolati nella misura più elevata;
- prorogare il Bonus facciate sino al 2023, visto che rappresenta lo strumento più idoneo a favorire gli interventi di decoro urbano a vantaggio soprattutto dei centri storici, nei quali la presenza di immobili per lo più soggetti a vincolo, e la conseguente onerosità degli interventi, hanno di fatto disincentivato i lavori di ripristino degli edifici. Ciò ancor di più alla luce dell'emergenza sanitaria e della conseguente sospensione della quasi totalità delle attività produttive, comprese quelle del comparto del recupero edilizio, che ha bloccato gli interventi già avviati e che rende impossibile programmare quelli futuri;
- massimizzare l'utilizzo dell' Ecobonus e Sismabonus:
 - o riammettendo la possibilità di fruizione sotto forma di "sconto in fattura" anche per il Sismabonus e per gli interventi energetici di livello meno incisivo, sempre se eseguiti su parti comuni e di valore superiore a 200.000 euro,
 - o riconoscendo la possibilità di fruire dei *bonus* (in qualsiasi forma utilizzata), con un periodo di recupero compreso tra 1 e 10 anni, su libera scelta del beneficiario,
 - o consentendo la cessione anche alle banche ed agli intermediari finanziari,
 - ammettendo un utilizzo infrannuale dei crediti d'imposta corrispondenti ai bonus, senza attendere, come oggi avviene, marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per poterli utilizzare in compensazione o per cederli ad altri soggetti privati,
 - ammettendo normativamente l'applicabilità dell'Ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su immobili concessi in locazione, ivi compresi quelli posseduti da imprese di compravendita e gestione immobiliare;
- ripristinare sino al 2023 gli incentivi per l'acquisto di case in classe energetica elevata (detrazione Irpef commisurata al 50% dell'IVA dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B) e, al contempo, ridurre da 10 a 5 anni il periodo temporale di ripartizione ed utilizzo della detrazione da parte degli acquirenti/beneficiari.

Fiscalità degli appalti

È altresì necessario intervenire, in generale, sulla "fiscalità degli appalti", eliminando i nuovi obblighi sui controlli ed il versamento delle ritenute sul reddito dei lavoratori impiegati nell'opera o nel servizio e, più in particolare, anche nel comparto dei lavori pubblici, abrogando il meccanismo dello *split payment*, tenuto conto dell'estensione oramai generalizzata della fatturazione elettronica come strumento di lotta all'evasione in tema di IVA.

PROPOSTE

- abrogare la disciplina sul versamento delle ritenute negli appalti e subappalti Non



può infatti ritersi risolutiva la proroga di qualche giorno di validità del cd DURF, ossia della certificazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta la regolarità fiscale dell'impresa esecutrice, sottraendola dai nuovi adempimenti, prevista dal medesimo DL 23/2020. Si tratta di adempimenti di per sé già gravosi, che diventano del tutto ingestibili in questo periodo in cui l'emergenza sanitaria è diventata anche un'emergenza economica per il mondo produttivo. Anche sotto il profilo finanziario, la norma è in grado di comprimere ancor di più la liquidità delle imprese coinvolte, alle quali viene imposto di versare le ritenute per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera loro affidata, senza poter utilizzare in compensazione i propri crediti fiscali.

- **abrogare lo split payment**, senza attendere la scadenza del 30 giugno 2020. Il meccanismo rischia di compromettere definitivamente l'equilibrio finanziario delle imprese, visto che, per il settore delle costruzioni, comporta una pesante perdita di liquidità, stimata in circa 2,4 miliardi di euro.

Locazioni pubbliche amministrazioni

La legge 160/2019 di stabilità per il 2020 (art 1, commi 616 – 620) ha di nuovo interessato i contratti di locazione per gli immobili di proprietà privata locati alle pubbliche amministrazioni prevedendone la ricontrattazione del canone al ribasso con un procedimento che sostanzialmente annulla la capacità contrattuale del privato. Si è trattato dell'ennesima disposizione nei confronti dei proprietari, dopo il pluriennale blocco dell'aggiornamento ISTAT, che spesso hanno realizzato gli immobili secondo le indicazioni della PA (es. caserme della Polizia di Stato e più in generale delle forze dell'ordine, alloggi di servizio, uffici in genere) anche a fronte dell'incapacità delle stesse a realizzarli in tempi certi e spesso con natura di urgenza.

PROPOSTA

Considerata la situazione di emergenza in cui versa il Paese appare opportuno:

- rinviare per il 2020 l'applicazione di tale norma e riequilibrare il rapporto tra le parti in una logica che in primo luogo mantenga la certezza di tutti i contenuti contrattuali sino alla naturale scadenza e successivamente ad essa ed in secondo luogo vada nella direzione di una verifica puntuale rispetto al mercato immobiliare delle locazioni.

Proposte in materia di lavoro

E' necessario intervenire sulla normativa del contratto a tempo determinato, di cui al D.Lgs n. 81/215, al fine di agevolare le imprese, in questa fase di emergenza, nel ricorso a tale tipologia contrattuale e esonerarle dai costi aggiuntivi previsti per tale contratto.

PROPOSTA

Consentire, almeno per un periodo di 12 mesi dalla ripresa delle attività, la stipula, la proroga e il rinnovo di contratti a tempo determinato, in deroga a tutti i limiti previsti dal D.Lgs n. 81/2015 e dalle specifiche disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.

Ciò al fine di consentire il superamento, in particolare, dei limiti relativi alla durata massima, al rispetto degli intervalli di tempo tra un contratto e un altro, all'apposizione delle causali per proroghe e rinnovi e al limite complessivo di ricorso a tale tipologia contrattuale.

Prevedere, inoltre, l'esonero, per il periodo suddetto, dal versamento del contributo addizionale.

Proposte in materia di internazionalizzazione delle imprese

Per supportare le imprese di costruzioni nelle iniziative di internazionalizzazione, appare indispensabile l'adozione di misure in grado di sostenere il settore a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda i costi determinati, nei cantieri pubblici, dall'emergenza Covid-19.



In assenza di queste misure, le imprese italiane sarebbero fortemente penalizzate, nella concorrenza internazionale, rispetto alle loro omologhe di altri Paesi, europei in particolare. Molti Paesi, infatti, hanno già adottato misure che sostengono le imprese nei cantieri nazionali, per evitare che queste debbano farsi carico di tutti i costi legati all'emergenza sanitaria.

Un'altra questione prioritaria riguarda la necessità di prevedere una compensazione finanziaria per penali e omessi adempimenti nei contratti delle imprese all'estero, anche considerando che l'Italia è stato uno dei primi Paesi toccati dalla pandemia.



ALLEGATO: PIANO MARSHALL PER L'ITALIA



"PIANO MARSHALL" PROPOSTE ANCE

FASE 1

RISORSE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI

MEGA FONDO PROGETTAZIONE

Rendere subito disponibili i 3 miliardi destinati alla progettazione degli enti pubblici, assegnarli in tempi rapidissimi, con meccanismo a sportello e obbligo di utilizzo dei fondi in tempi contingentati, in modo da incrementare la platea di progetti definitivi che potranno essere velocemente posti a base di gara.

La Legge di bilancio per il 2020 ha previsto l'istituzione di un Fondo per la progettazione degli enti locali di **2,8 miliardi** di euro per i prossimi 15 anni. Occorre renderli integralmente disponibili immediatamente, creando un fondo a sportello con tempi contingentati per la predisposizione dei progetti e finanziando subito tutte le domande già pervenute (800 M€).

"PIANO ITALIA" PER GLI INVESTIMENTI LOCALI

Creare un mega fondo unico nel quale trasferire le risorse destinate negli ultimi anni agli investimenti degli enti territoriali ma, ancora oggi, inutilizzate e frammentate in molti programmi, per un totale di 39 miliardi di euro. Tali risorse finanzieranno un "Piano Italia", un grande piano di investimenti territoriali, veloce nell'attuazione (con burocrazia zero: erogazione immediata, obbligo di rapido avvio dei lavori e procedure "a monte" della gara ultra semplificate) e orientato alla sostenibilità ambientale e sociale.

Occorre che la Presidenza del Consiglio metta fine alla giungla dei programmi e delle procedure ministeriali e alla babele dei pareri e veti incrociati delle Amministrazioni nell'attivazione delle risorse e renda subito disponibili le risorse stanziate per i prossimi 15 anni, anche attraverso l'attivazione di mutui con CDP o BEI.

> Accelerare la realizzazione del suddetto Piano Italia, riportando i programmi di spesa individuati ad un'unica procedura, affidata ad un unico Ministero.

La procedura dovrebbe prevedere:

- i. l'assegnazione delle risorse entro un tempo limitato e certo;
- ii. l'avvio dell'opera entro un termine perentorio pena la perdita dei finanziamenti;
- iii. la realizzazione dell'opera secondo un cronoprogramma definito e vincolante, con premialità, in termini di ulteriori finanziamenti a tassi di favore, per quelle stazioni appaltanti che riescono effettivamente a contabilizzare i lavori in tempi rapidi.

PERENZIONE DEI FONDI

> Sospensione della perenzione dei fondi.



FORZA MAGGIORE

Chiarire che l'emergenza sanitaria in atto e i conseguenti provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento della stessa, per le loro caratteristiche di gravità, eccezionalità ed imprevedibilità, costituiscono una fattispecie di forza maggiore / factum principis.

Occorre inoltre prevedere la rifusione dei maggiori oneri connessi all'adeguamento del piano di sicurezza per attuare nei cantieri le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 richiesti dalla normativa nonché la rifusione dei maggiori oneri, diretti e indiretti, riconducibili all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19.

PROPOSTE PER LE OPERE PUBBLICHE

LE MISURE EMERGENZIALI PER GLI APPALTI: norme in deroga al Codice dei Contratti, e "a tempo", ossia valide per i lavori in corso e/o da affidare dal 31 gennaio 2020 - data è in cui stato dichiarato lo stato di emergenza- **fino al 31 dicembre 2020**.

1. UNO "SCUDO" PER LE STAZIONI APPALTANTI"

È opportuno stabilire:

- 1. Limitazione della **responsabilità erariale** per le attività connesse a contratti pubblici, affidati nel corso dell'emergenza, salva l'ipotesi del dolo.
- 2. la riforma dell'abuso d'ufficio affinché non sia più una norma eccessivamente indeterminata

2. RICORSO ALLE PIATTAFORME TELEMATICHE (E-PROCUREMENT)

È necessario introdurre un *favor* verso lo svolgimento di gare interamente su piattaforma elettronica, con espressa nullità clausole che ribaltino i costi connessi sull'affidatario.

3. MODALITÀ DI GARA SEMPLIFICATE

Si dovrebbe stabilire:

- 1) la sospensione **temporanea dell'obbligo di sopralluogo** nei procedimenti di gara e comunque di tutti gli altri adempimenti che comportino la presenza fisica delle persone.
- salvo il caso in cui ricorra complessità tecnica dei lavori, obbligo di utilizzo dell'esclusione automatica delle offerte anomale - accompagnato da un metodo "antiturbativa" revisionato rispetto a quello attuale- per tutti gli importi, sia sopra che sotto la soglia comunitaria;
- 3) Al fine di semplificare e accelerare la procedura, la presentazione dell'offerta deve valere quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente. La stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle offerte, verifica a campione, su un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, il possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali. La verifica dei requisiti è effettuata anche sull'aggiudicatario.
- 4) fino ad 5 milioni di euro, obbligo di procedure negoziate ex art art. 63, comma 2 lettera c) (casi di estrema urgenza), previo bando o; in alternativa, albo di fiducia, con invito minimo a 15 operatori, da selezionare, per importi fino a 1.000.000 di euro, tra le imprese del territorio, fermo il divieto di sorteggio degli invitati;



5) applicazione **obbligatoria dei termini di gara previsti in caso di estrema urgenza**, nonché obbligo consegna dei lavori in via d'urgenza, ferme le sanzioni per dichiarazioni mendaci.

4. ULTIMAZIONE GARE IN CORSO/ACCORDI QUADRO

Bisogna prevedere:

- 1. obbligo di attivazione degli accordi quadro già contrattualizzati;
- 2. obbligo di ultimazione delle gare già bandite per le quali sia scaduto il termine per presentare offerta entro un termine perentorio (30 gg), se del caso con l'ausilio di un collegio consultivo tecnico appositamente costituito.

5. APPALTO INTEGRATO SU PROGETTO DEFINITIVO

È necessario ribadire:

- 1. la possibilità per le stazioni appaltanti di **affidare i lavori pubblici sulla base del progetto definitivo**, in mancanza di quello esecutivo;
- 2. in caso di manutenzione ordinarie e straordinarie, la possibilità di ricorrere ad un progetto definitivo cd " alleggerito", come previsto dal decreto "sblocca-cantieri".

6. FASE DI ESECUZIONE

Occorre stabilire:

- 1. l'obbligo di erogazione dell'anticipazione anche laddove l'appaltatore ne abbia già usufruito, per un ammontare pari al 20 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire; ciò per tutti i contratti di appalto pubblico anche se banditi e aggiudicati antecedentemente al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e anche in deroga espressa a specifiche clausole contrattuali che prevedano il divieto di riconoscere o erogare anticipazione o sottopongano il diritto all'anticipazione a specifiche condizioni diverse;
- 2. l'obbligo di adozione di un **primo stato di avanzamento "emergenziale"**, da liquidare entro 15 gg, funzionale anche alla valutazione dei lavori ancora da eseguire per l'erogazione dell'ulteriore anticipazione;
- 3. successivamente al SAL "emergenziale", l'obbligo di adozione di SAL ogni fine mese, con pagamento sempre entro 15 gg.
- 4. l'obbligo riconoscimento maggiori oneri Emergenza Covid-19.

7. CONTENZIOSO

Bisogna procedere con:

- Il dimezzamento dei termini per la proposizione dei ricorsi in sede giurisdizionale; in caso di vittoria del ricorrente, diritto al risarcimento del danno solo per equivalente e non in forma specifica;
- **2.** l'obbligo di nomina del collegio consultivo tecnico, per affrontare eventuali contestazioni in fase esecutiva.



ACCELERAZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA

GRANDI SOGGETTI ATTUATORI E GRANDI OPERE STRATEGICHE

- > Approvare per legge gli aggiornamenti dei Contratti di Programma di RFI ed ANAS per consentire un rapido utilizzo dei 28 miliardi messi in campo negli ultimi anni.
- Fare subito il DPCM di nomina dei commissari straordinari per alcune opere strategiche bloccate, adottando il modello Napoli-Bari che garantisce massima concorrenza, trasparenza e legalità.
- Accelerare la ricostruzione, pubblica e privata, del Centro Italia per ripristinare la normalità in un territorio che dal 2016 vive in una condizione di grave disagio, ora ulteriormente aggravata dalla diffusione del Covid-19. Occorre superare la complessità procedurale attualmente racchiusa in quasi 100 ordinanze commissariali, introducendo snellimenti e semplificazioni, accompagnati da specifiche linee guida attuative con indicazioni chiare per gli interventi di ricostruzione.

INVESTIMENTI PUBBLICI NEL MEZZOGIORNO

- Usare la totale libertà concessa dall'Ue per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020 ancora non spesi (49 miliardi di euro) per finanziare, oltre alle misure emergenziali di tenuta sociale, in particolare nel Mezzogiorno, le misure per la ripartenza dei cantieri (ulteriori costi determinati dall'emergenza Covid-19), il riavvio delle infrastrutture bloccate e nuovi programmi di opere immediatamente cantierabili, con procedure simili a quelle del fondo "Piano Italia".
- Accelerare gli investimenti pubblici nel Mezzogiorno, attraverso la riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), dando priorità agli interventi dotati di progettazione esecutiva, a quelli con procedura di aggiudicazione avviata e finanziando nuovi programmi di opere rapidamente cantierabili, con procedure simili a quelle del megafondo "Piano Italia".

LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE

PAGAMENTI PA

Pagare tutti i debiti arretrati della Pubblica Amministrazione: 6 miliardi di euro per il settore delle costruzioni.

FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PMI - MODIFICA ALL'ART. 49 DL CURA ITALIA

➤ Le proposte sono finalizzate a rendere lo strumento del Fondo ancora più flessibile, aumentando le coperture e i massimali.

La norma estende il periodo di applicazione dell'operatività straordinaria fino al 31 dicembre 2021, in modo che il Fondo possa accompagnare le imprese anche nella fase di ripresa economica del Paese. Inoltre, si chiede di ampliare sia la percentuale di copertura per singola operazione, portandola dall'80 al 100% e aumentare da 1,5 a 5 milioni di euro per singola impresa l'importo massimo garantito per singola operazione di finanziamento.

Inoltre, le modifiche in corso di approvazione al DL Cura Italia (Emendamento 49.4) dovrebbero consentire di rendere superata la sezione edilizia del Fondo di Garanzia.



ESTENDERE LA MORATORIA ANCHE AI CREDITI DETERIORATI - MODIFICA DELL'ART. 56 DL CURA ITALIA

> L'obiettivo è di permettere l'accesso alla moratoria anche alle imprese che hanno crediti deteriorati.

E' assolutamente necessario che la moratoria venga estesa a tutte le imprese, anche quelle che presentino crediti deteriorati. La moratoria deve costituire uno strumento per preservare, il più possibile, il tessuto produttivo italiano, già provato da anni di crisi e ristagno economico: anche i finanziamenti classificati come scaduti, sconfinati o UTP potranno usufruire della sospensione, oppure evitare richieste di rientro.

ELIMINAZIONE DEL DIVIETO DI CESSIONE DELL'ECOBONUS E DEL SISMABONUS AL SETTORE FINANZIARIO

➤ La legge di bilancio 2017 ha introdotto l'Ecobonus e il Sismabonus stabilendo, però, che il credito non possa essere ceduto alle banche e agli intermediari finanziari. La norma si prefigge di eliminare questo vincolo e imprimere un'accelerazione al processo di riqualificazione profonda delle abitazioni.

PROPOSTE FISCALI

Gli strumenti fiscali proposti sono organizzati secondo una logica orientata al sostegno immediato delle attività delle imprese del settore (manutenzione delle città nell'ottica anche della sostenibilità), sia a supporto degli operatori economici.

PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO (FISCALI E PREVIDENZIALI)

La prima cosa per l'emergenza è la proroga dei versamenti fiscali e previdenziali in scadenza per almeno i prossimi tre mesi. Si tratta di misura che ha un impatto altissimo sul gettito ma sostenibile a fronte dell'attuale stato di crisi. Allargare la platea delle imprese beneficiarie anche quelle con fatturato superiore ai 2 milioni di euro.

PROROGA DELL'ECOBONUS E DEL SISMABONUS

Vanno prorogate sino al 2030 la detrazione Ecobonus e la detrazione Sismabonus, ivi compresa quella spettante per l'acquisto di immobili "antisismici" (cd Sismabonus acquisti).

IMMEDIATO UTILIZZO DEI BONUS (BONUS CASA - ECOBONUS – SISMABONUS)

Favorire il massimo utilizzo di tutti i bonus vigenti, ammettendone la fruibilità in tutte le forme potenzialmente applicabili, ossia detrazione, credito d'imposta cedibile e sconto in fattura, a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio effettuato sul fabbricato esistente.

In più, per rendere immediatamente fruibili i bonus, è necessario consentirne l'utilizzo integrale in un solo anno, oppure ripartendone l'ammontare in più anni (sino ad un massimo di 10), a scelta del contribuente e in base alla sua capienza fiscale.

In sostanza, quindi, occorre:

 ammettere la possibilità di utilizzo del "bonus edilizia" anche sotto forma di credito d'imposta cedibile e "sconto in fattura"



- riammettere la possibilità di fruizione dell'Ecobonus e del Sismabonus anche sotto forma di "sconto in fattura"
- riconoscere la possibilità di fruire dei bonus (in qualsiasi forma utilizzata), con un periodo di recupero compreso tra 1 e 10 anni, secondo quanto scelto liberamente dal contribuente beneficiario.

Occorre inoltre portare almeno al 100% la percentuale di detrazione per Ecobonus e Sismabonus.

INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI CASE IN CLASSE ENERGETICA ELEVATA

È necessario ripristinare, sino al 2022, la misura introdotta dalla legge di stabilità 2016, che ha previsto una detrazione Irpef commisurata al 50% dell'IVA dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B (aumentando al 100% per i prossimi 5 anni l'importo della detrazione).

VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER APPALTI E SUBAPPALTI: ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA

È necessario intervenire tempestivamente per abrogare la disciplina introdotta dal 1° gennaio 2020 in tema di versamento e controlli sulle ritenute operate sul reddito dei lavoratori impiegati negli appalti e subappalti.

ABROGAZIONE DELLO "SPLIT PAYMENT"

Va immediatamente abrogato il meccanismo della scissione dei pagamenti senza attendere la scadenza del 30 giugno 2020. Importante anche l'eliminazione della soglia di compensazione tra crediti fiscali e debiti fiscali e contributivi, attualmente fissata a €700.000 annui.

PROPOSTE IN MATERIA DI LAVORO

SUPERAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO A TERMINE

Consentire, almeno per un periodo di 12 mesi dalla ripresa delle attività, la stipula, la proroga e il rinnovo di contratti a tempo determinato, in deroga a tutti i limiti previsti dal D.Lgs n. 81/2015 e dalle specifiche disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.

Ciò al fine di consentire il superamento, in particolare, dei limiti relativi alla durata massima, al rispetto degli intervalli di tempo tra un contratto e un altro, all'apposizione delle causali per proroghe e rinnovi e al limite complessivo di ricorso a tale tipologia contrattuale.

Prevedere, inoltre, l'esonero, per il periodo suddetto, dal versamento del contributo addizionale.

AGGIORNAMENTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA E DELLA RELATIVA STIMA AI SENSI DELL'ALLEGATO XV DEL D. LGS. 9 APRILE 2008, N.81

È necessario che si intervenga sull'art. 100 del D.Lgs n. 81/08 per esplicitare i costi della sicurezza e la relativa integrazione, nonché la stima, congrua ed analitica, al fine di poter riavviare i lavori in sicurezza, come stabilito nei Protocolli anticontagio, stipulati dalle parti sociali, per la durata dell'emergenza Covid.



COVID-19 E INFORTUNIO SUL LAVORO

Chiarire che le conseguenze da contagio da Covid-19, in quanto pandemia, non esplicano alcun effetto né responsabilità in capo al datore di lavoro.

IMMEDIATO STANZIAMENTO RISORSE INAIL

Finanziare attraverso le disponibilità di cassa dell'Inail (circa 33 miliardi di euro), un **piano** straordinario per gli interventi di sanificazione a seguito del rischio epidemiologico. Il finanziamento dovrebbe essere riconosciuto nell'ambito delle istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione ai sensi dell'art. 23 del MAT approvato con decreto interministeriale 27 febbraio 2019. Il sistema di premialità riconosciuto ai sensi del citato art. 23, proprio in virtù della suddetta disponibilità di cassa, dovrebbe peraltro prevedere un incremento generalizzato delle percentuali di riduzione attualmente previste (massimo 28%) per tutti gli altri interventi.

PROPOSTE PER L'EDILIZIA PRIVATA

La ripresa del settore privato passa necessariamente per un **recupero della fiducia**. Occorre attivare un'azione che sia in grado di far percepire i vantaggi immediati che si possono ricavare, utilizzando gli strumenti messi a disposizione senza diluizioni temporali.

LIQUIDITÀ PER FAMIGLIE E IMPRESE

- Sono necessari, in aggiunta alle previsioni su cessione del credito, ecosismabonus, ecc.
 - Mutui a tasso zero a favore di persone fisiche per l'acquisto di immobili di nuova costruzione/integralmente ristrutturati o da ristrutturare. Il mutuo può riguardare l'intero prezzo di acquisto (comprese le spese notarili ecc.), l'intero prezzo dell'immobile o la sola quota parte non coperta dalle agevolazioni (Eco/Sismabonus, ecc). La proposta andrebbe integrata con il supporto del Fondo di Garanzia Prima Casa. Per queste tipologie di mutuo la durata deve essere trentennale, mentre per gli under 35 anni la durata dovrà essere quarantennale.
 - **Mutui a tasso zero per i lavori condominiali** (Manutenzione ordinaria e straordinaria, ecosismabonus ecc.). Il mutuo può riguardare l'intera spesa sostenuta o la quota parte di spesa non coperta da agevolazioni statali. Il mutuo potrà essere richiesto dai condomini o dai singoli condomini per la quota di spettanza. Anche in questo caso la garanzia sarà a carico del Fondo di Garanzia Prima Casa.
- > Per l'attività delle imprese l'aspetto finanziario è essenziale. Occorre quindi agire sugli aspetti collegati attraverso forme di automatismo.
 - Per i cantieri il cui stato di avanzamento superi l'80% il **periodo di preammortamento dovrà essere prolungato di almeno 24 mesi.**
 - Per i cantieri con un livello di avanzamento inferiore si potrà chiedere la **rinegoziazione del mutuo** elevando la percentuale finanziata sino all'80%.

RIDUZIONE DEGLI ONERI

In parallelo sono necessari **altri incentivi** dedicati alle persone fisiche:



- l'obbligo (e non la facoltà come avviene attualmente) di esentare dal pagamento della TOSAP tutti gli interventi edilizi che comportino l'utilizzo temporaneo da parte di soggetti privati (imprese di costruzione comprese) di suolo pubblico.
- ridurre il contributo di costruzione (costo + oneri di urbanizzazione) e commisurarlo esclusivamente all'entità della maggiore volumetria o superficie che verrà realizzata rispetto a quella originaria ed eliminarlo per i cambi di destinazione d'uso.
- esentare dal contributo straordinario per 5 anni, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente negli ambiti urbani consolidati comportanti deroga allo strumento urbanistico o cambio di destinazione d'uso.

CONFERENZA DEI SERVIZI

 Occorre semplificare i percorsi amministrativi intervenendo sulla conferenza dei servizi

In questa fase di emergenza è necessario prevedere una disciplina ancora più stringente per lo strumento della conferenza dei servizi, indispensabile sia per la realizzazione di opere private sia di opere pubbliche. La conclusione della conferenza dei servizi deve avvenire entro 30 gg dalla sua convocazione. Inoltre, in caso di mancata risposta da parte delle amministrazioni interessate, qualunque esse siano, il responsabile del procedimento è tenuto ad assumere una decisione motivata -positiva o negativa- ovvero a richiedere eventuali integrazioni. La decisione definitiva dovrà essere assunta entro 15 gg dal ricevimento delle integrazioni.

REGISTRAZIONE DEI PRELIMINARI

Per gli immobili in corso di costruzione è necessario, vista la situazione di emergenza sanitaria che porta alla necessità di ridurre i contatti diretti tra le persone, prevedere la firma in via telematica dei contratti preliminari con consegna, sempre in via telematica, della relativa fideiussione e la contestuale trasmissione al notaio per la sola registrazione almeno fino al 31 dicembre 2021.

CERTEZZA TITOLI ABILITATIVI

- > Assicurare certezza dei titoli edilizi prevedendo
 - **un termine massimo di 45 gg** (dall'apposizione del cartello di cantiere) trascorso il quale il titolo non potrà essere impugnato dai terzi.
 - **la riduzione a 180 gg** (rispetto agli attuali 18 mesi) del termine per la PA di annullare il titolo edilizio da lei medesima rilasciato.